



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI COSENZA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |                       |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | TORTORICI | GIOVANNI | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GALATI    | NICOLA   | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | LO FEUDO  | GIUSEPPE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |           |          |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 10  
depositato il 09/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RH IVA + IRAP 2004  
IRES  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI COSENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

F

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 980/10

UDIENZA DEL

05/07/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

778/08/20

PRONUNCIATA IL:


05-07-2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28-11-2010

Il Segretario

Tiziana GALLO



*Tiziana Gallo*

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI COSENZA

Ricorso avverso avviso di accertamento IRES - IRAP - IVA n. RF 009 relativo all'anno di imposta 2004 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza e notificato alla ricorrente in data 27 novembre 2009.

**FATTO**

Con ricorso depositato presso questa Commissione tributaria in data 09/02/2010, la S.r.l. \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante, esercente "altre attività di consulenza amministrativa" con sede in Cosenza, rappresentata e difesa da \_\_\_\_\_, richiedeva la declaratoria di illegittimità, annullamento e nullità dell'avviso di accertamento n. RF \_\_\_\_\_ 009 relativo all'anno di imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Cosenza accertava maggiori ricavi, maggior volume di affari e maggiore imponibile IRAP e per l'effetto rettificava la dichiarazione presentata per il suddetto anno, con l'applicazione di maggiori imposte con interessi e sanzioni per il complessivo importo di € 25.988,00.

La ricorrente deduceva nel proprio ricorso la illegittimità dell'avviso di accertamento:

- 1) in quanto emanato sulla scorta dell'art. 41 bis del DPR n. 600/73, che disciplina invece altre fattispecie, e per non aver individuato la norma in base alla quale l'accertamento stesso ai fini delle imposte sui redditi, è stato emanato e per non aver specificato, ai fini IVA, gli elementi che hanno permesso un accertamento induttivo;
- 2) per non aver individuato, ai fini reddituali, la norma in base alla quale gli accertamenti sono stati operati e cioè se in base al primo o al secondo comma dell'art. 39 D.P.R. n. 600/73;

- 3) in quanto ai fini della determinazione IVA è stato applicato l'art. 55 DPR n. 633/72 senza che venissero individuati i presupposti che avrebbero fatto scaturire tale tipologia;
- 4) per la mancata allegazione di atti non conosciuti e la cui assenza fa configurare la nullità dell'accertamento medesimo;
- 5) per la possibilità normativa di effettuare finanziamenti da parte di soci alla società;
- 6) in quanto le operazioni contestate non sono redditualmente rilevanti.

Si costituiva in data 23/3/2010 l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, la quale ribadiva la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, evidenziando in particolare come:

- a) l'indicazione dell'art. 55 DPR n. 633/72 sia stato un mero errore di digitazione, atteso che la norma da citare era, invece, l'art. 54 del medesimo decreto;
- b) L'allegazione degli atti con cui sono state richieste ed autorizzate da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Calabria, indagini finanziarie non era necessaria, atteso che trattavasi di manifestazione di volontà a carattere autorizzatorio;
- c) i finanziamenti dei soci, pur essendo ammissibili in base all'art. 2467 c.c., non potevano ritenersi giustificabili atteso che la società vantava crediti esigibili maggiori dei debiti.

In data 10/06/2010 la ricorrente depositava memoria, nella quale - tra l'altro - evidenziava come l'atto dell'Amministrazione finanziaria - autorizzativo delle indagini finanziarie - doveva essere prodotto in giudizio essendo esso stato citato nell'avviso di accertamento e la cui omissione ha comportato una violazione del diritto di difesa.

La Commissione, all'udienza del 05/07/2010, ritenuta la causa matura e dopo la discussione delle parti, introitava in decisione.

#### **DIRITTO**

Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.

Ritiene questa Commissione come nella fattispecie in esame, l'analisi debba puntualizzarsi sulla procedura utilizzata dall'Ufficio nella sua potestà accertatrice ai

fini della legittimità, prescindendo dalle eccezioni che attengono irregolarità o errori che comunque non potrebbero avere ingresso per l'annullamento dell'atto.

In proposito, è d'uopo evidenziare come l'avviso di accertamento costituisca il provvedimento finale di un iter complesso, che, nel caso per cui è causa, ha il suo presupposto nell'autorizzazione della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Calabria a consentire all'Ufficio periferico competente ad effettuare le indagini finanziarie a carico della società ricorrente.

Trattasi di un atto amministrativo presupposto che non può non far parte della documentazione che l'Ufficio deve produrre, almeno nel caso di contenzioso, per consentire al contribuente di averne conoscenza e valutarne gli aspetti giuridici ai fini di una corretta difesa.

Tale mancato assolvimento di conoscenza e produzione, ad avviso del Collegio, comporta una carente motivazione dell'avviso di accertamento con l'effetto della sua invalidità in conformità alla disposizione dell'art. 7, 1° comma, della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) che espressamente sancisce come "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

Il Collegio ritiene che la legge 212/2000 è una legge quadro che regola i principi a cui le altre leggi che regolano la materia fiscale si devono adeguare, e tanto si evince dalla solennità con cui iniziano i vari dettati della legge stessa laddove all'art. 1 viene specificato che "le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possano essere derogate o modificate solo espressamente"

Altro aspetto che, ad avviso della Commissione, comporta la nullità dell'accertamento attiene il merito della fattispecie.

Ed invero l'Agenzia delle Entrate, sostenendo nella motivazione dell'avviso che i finanziamenti dei soci alla società, seppur ammissibili ai sensi dell'art. 2467 c.c., non erano necessari, atteso che la società era in attesa di ricevere versamenti afferenti contributi pubblici in grado di sopperire ai bisogni finanziari, afferma un aspetto inconferente ed apodittico. In proposito va rilevato come la corretta gestione di una

società presupponga che, per evitare disfunzioni nella gestione finanziaria, la stessa sia in grado di assolvere ai propri debiti in tempi ragionevoli anche se le aspettative di recupero di crediti che coprano le passività siano fondate, senza epperò aver certezza dei tempi di pagamento soprattutto da parte di una Pubblica Amministrazione.

La prefata osservazione porta come conseguenza alla non condivisibilità dell'assunto dell'Ufficio inerente la non necessità dei versamenti effettuati dai soci e quindi alla loro non giustificabilità e già al fine di ritenerli ricavi omessi ai fini delle imposte sui redditi e operazioni imponibili ai fini IVA.

Dalla documentazione in atti peraltro emerge che, nel caso di specie, i versamenti corrisposti nel corso dell'anno da parte dei soci a favore della società sono stati quattro per l'importo modesto di € 17.500,00 compatibili con la modesta attività della ricorrente per coprire esigenze finanziarie temporanee, effettuati con bonifici bancari nel conto corrente della società intrattenuta presso il

il Collegio ritenuta la complessità della materia ravvisa giustificati motivi per la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Commissione, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese di giudizio.

Cosenza 05 luglio 2010

Il Presidente Estensore  
Avv. Giovanni Tortorici

